SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena

Servizio Unico Acquisti e Logistica

Il Direttore

Spett.le Ditta
Bayer S.p.A.

Oggetto: Invito alla procedura telematica SOTTOSOGLIA su piattaforma Intercente-ER - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.LGS. 362023 per la fornitura KIT INIETTORE MRXPERION dedicato per iniettori angiografici di mezzo di contrasto occorrente all'AOU di Modena (gestione a carico dell'ULC di Reggio Emilia) con possibile adesione all'Ospedale di Sassuolo - CPV 33194100-7 - Apparecchi e strumenti per infusione - CUA QUADRO 20250096

Questa Azienda Ospedaliero Universitaria, a seguito della richiesta del Servizio Unico Ingegneria Clinica prot. 36623/23 e a seguito della ricognizione dell'Ospedale di Sassuolo S.p.A. acquisita agli atti con prot. 0013566/25, intende procedere all'affidamento diretto, mediante procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in regime di infungibilità ed esclusività tecnica di cui all'art. 76 del Codice Appalti Pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Importo complessivo presunto di € 34.320,00 I.V.A. esclusa per un periodo di anni TRE, per i quantitativi specificatamente riportati nei prospetti offerta economica, allegati alla presente lettera d'invito e di seguito specificati:

Descrizione	Fabbisogno triennale Aou di Modena/pz	Importo Unitario presunto (I.v.a. esclusa)
SIR MONO INF AL_MRXPERION INIETT MRI SIR KIT_ cod. Az. 87632016 BAYER S.p.A.	3120	11,00 €

Si precisa che ai sensi dell'art. 120 comma lett. a) è previsto un importo di € 105.628,00 I.V.A. esclusa, per eventuale proroga semestrale ai sensi del c.11 e/o forniture supplementari oltre alla possibile adesione dell'Ospedale di Sassuolo, alle medesime condizioni economiche offerte per i prodotti della presente procedura come di seguito presumibilmente dettagliato:

- Proroga semestrale € 5.720,00 € I.V.A. esclusa
- Forniture supplementari € 8.008,00 I.V.A. esclusa
- Adesione Ospedale di Sassuolo: € 91.900 I.V.A. esclusa

La ditta dovrà presentare tutta la documentazione, i cataloghi, le schede tecniche, le certificazioni ed i dépliant relativi ai prodotti oggetto della fornitura. La ditta dovrà indicare il codice CIG nella propria offerta.

I quantitativi sono da intendersi puramente indicativi; di fatto potranno variare in eccesso o in difetto in relazione alle effettive necessità. La ditta affidataria è pertanto obbligata a

fornire le quantità che in effetti saranno richieste, senza sollevare eccezioni al riguardo, ed alle medesime condizioni contrattuali sia tecniche che economiche.

Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta deve essere presentata attraverso il portale https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

Scadenza termini presentazione offerta

Mercoledi' 28 maggio 2025 – ore 13,00

Modalità di formulazione dell'offerta:

La ditta dovrà obbligatoriamente presentare i seguenti documenti in via telematica:

Documentazione amministrativa

A. Dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale per la partecipazione agli appalti pubblici (DGUE, Circolare del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 in GU 174 del 27.07.2016);
B. Dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (sul sito Aou, indicato come Allegato 4 Tracciabilità dei flussi finanziari).
C. Documento informativo sui rischi;
D. Scheda di accettazione e presa visione del documento informativo ai sensi dell'Art.26, D. Lgs.81/08 (sul sito Aou, indicato come Scheda verifica idoneità tecnico-professionale)
E. Scheda rischi interferenti
F. Dichiarazioni procedure negoziate (sul sito Aou, indicato come Allegato 3 Dichiarazione per appalti sotto soglia)
G. Se l'esecuzione del contratto comporterà operazioni di trattamento di dati personali per conto della AOU di Modena/Titolare del trattamento: allegare Atto di designazione responsabile trattamento dati personali, compilato e firmato digitalmente (N.B.: va compilato anche l'allegato 1, selezionando le opzioni pertinenti al caso specifico, quanto a Finalità del Trattamento, Categorie degli interessati, Tipologie di Dati personali da trattare e l'allegato 2 Misure di sicurezza tecniche e organizzative); qualora l'operatore economico ritenga che l'esecuzione del contratto non comporterà operazioni di trattamento di dati personali per conto della AOU di Modena/Titolare del trattamento: allegare una nota con cui l'operatore economico dichiara che l'esecuzione del contratto non comporterà operazioni di trattamento di dati personali per conto della AOU di Modena/Titolare del trattamento;
H. Dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE): il legale rappresentante dell'operatore economico deve presentare, su propria carta intestata, una dichiarazione firmata digitalmente, del seguente tenore: "Ai sensi dell'art. 35, co, 5 bis del Codice dei contratti, il sottoscritto dichiara il proprio consenso al trattamento dei propri dati tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico disciplinato all'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del codice dei contratti, nonché per le altre finalità previste dal codice medesimo. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il mancato assenso al trattamento dei dati non consente alla Stazione appaltante di disporre l'affidamento

dell'appalto, in quanto la medesima non potrà procedere ad effettuare i necessari controlli sull'affidatario dell'appalto, come prescritto dalla normativa in materia";

Questa dichiarazione relativa al trattamento dei dati presenti nel FVOE dell'Operatore Economico NON SOSTITUISCE l'autorizzazione all'ACCESSO al fascicolo stesso, la cui richiesta vi perverrà attraverso ANAC in una fase successiva.

Le dichiarazioni andranno rese mediante sottoscrizione con firma digitale.

Le dichiarazioni andranno presentate utilizzando i modelli, debitamente compilati e sottoscritti, allegati, comunque reperibili al seguente link: http://www.aou.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/246];

I. la presente lettera d'invito controfirmata con firma digitale.

Documentazione Tecnica

L'offerta tecnica dovrà contenere la documentazione tecnica dei prodotti offerti, necessaria al fine di accertare la conformità degli stessi ed effettuare la valutazione di qualità. Più in specifico la documentazione tecnica dovrà contenere:

A. Scheda tecnica di ogni prodotto offerto (con indicazione del lotto di riferimento della presente gara) dalla quale risultino i parametri relativi alle caratteristiche dei prodotti offerti e la conformità dei prodotti stessi alla normativa vigente in materia, con indicazione della classe CE, nonché specificazione della casa produttrice;
B. Materiale illustrativo (dépliant) ed ogni altra documentazione necessaria alla valutazione ed al corretto utilizzo dei prodotti offerti
C. Certificazione, per ogni prodotto offerto, relativa al possesso del marchio CE e delle registrazioni previste dalla classe di riferimento ai sensi dell'allegato IX "criteri di classificazione" della direttiva 93/42/CEE così come recepita con Decreto Legislativo 24.02.1997, n. 46 e s.m.i.;
D. Dichiarazione che il Fabbricante/Mandatario dei dispositivi medici offerti abbia ottemperato all'obbligo di comunicazione (notifica) al Ministero della Salute del proprio indirizzo e della descrizione dei dispositivi, come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 46/979 "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici". La dichiarazione non è dovuta se è stata effettuata la registrazione del dispositivo all'interno del sistema Banca Dati dei dispositivi medici (BD) / Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM), in quanto rap presenta un assolvimento dell'obbligo di cui all'art 13 del D.Lgs. 46/97;
E. Manuale d'uso -IFU per ogni prodotto offerto;

I documenti e le dichiarazioni sopra elencate, che dovranno essere distintamente raggruppati per ogni singolo lotto offerto, devono seguire la successione suindicata, evidenziando esplicitamente le lettere a cui si riferiscono.

Si precisa che la Ditta deve fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-how….) che costituiscano segreti tecnici o commerciali, pertanto coperti da riservatezza (art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 36/2023). Qualora il concorrente nulla precisi al riguardo, si riterrà acquisito il consenso all'accesso integrale della documentazione tecnica.

Offerta economica

L'offerta dovrà essere identificabile attraverso un numero di protocollo della ditta offerente e dovrà essere formulata secondo il facsimile allegato:

- prezzo unitario/PZ (I.V.A. esclusa) in euro con l'utilizzo di due decimali espresso in cifre ed in lettere, per l'articolo proposto, con indicazione dell'aliquota I.V.A. da applicarsi.
- prezzo unitario a kit/confezione(I.V.A. esclusa) in euro con l'utilizzo di due decimali espresso, per l'articolo proposto, con indicazione dell'aliquota I.V.A. da applicarsi.
- prezzo complessivo (I.V.A. esclusa) in euro con l'utilizzo di due decimali, per l'articolo proposto, con indicazione dell'aliquota I.V.A. da applicarsi.

A fianco di ciascun articolo dovrà altresì essere indicata la quantità a confezione. Indicare, altresì, tassativamente per ciascun prodotto offerto codice repertorio e classificazione CND (ove previsti).

All'interno della busta contenente l'offerta economica dovrà essere altresì inserito il listino prezzi dei prodotti della medesima linea, anche diverso confezionamento, di quelli offerti in sede di procedura e non ricompresi tra quelli oggetto della procedura stessa, ai quali dovrà essere praticato, in caso di acquisto, il medesimo sconto % sui prezzi da listino, offerto per i prodotti in sede di gara. Tale sconto varrà anche per i prodotti di nuova produzione eventualmente messi in commercio nel periodo di validità del contratto. Tale indicazione non concorrerà alla valutazione economica, ai fini della presente aggiudicazione.

L'offerta impegna la ditta fino all'affidamento.
La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione incondizionata di tutte le condizioni e norme contenute nella presente lettera.
La scrivente Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rinegoziare le offerte ricevute.

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI
ex art. 60 D.Lgs. 36/2023 e allegato II.2 bis

La revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per almeno il primo anno di durata dello stesso. A partire dalla seconda annualità contrattuale, si applica la presente clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano […] b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Metodologia di calcolo
L'Azienda Sanitaria verifica la variazione del prezzo dei contratti della fornitura con la cadenza triennale comunque entro la fine del contratto, fatta salva la richiesta su istanza di parte dell'O.E., che in virtù del principio di buona fede contrattuale e leale collaborazione, è tenuto a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante le variazioni dell'indice che comportino la necessità di revisione.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice o del sistema ponderato di indici, individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.
In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine mas-simo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Ritenuto che il CPV indicato in oggetto, non rientra nelle tabelle D, D1, D2, D3, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (Indice F.O.I.). Si farà riferimento alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione prezzi e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data dell'ultima revisione autorizzata.

La revisione avviene esclusivamente con espressa autorizzazione rilasciata dal RUP. Il RUP, entro 30 giorni dal monitoraggio definisce il valore della eventuale revisione da effettuare; il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie integrazioni istruttorie. L'atto di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi è tra-smesso via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario, le stazioni appaltanti comunicano all'appaltatore la percentuale di adeguamento e richiede l'invio dei prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire. Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai capoversi precedenti, si proceda ad una revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento per il calcolo della variazione dell'indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del prezzo; pertanto, l'ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell'indice vari, in aumento o in diminuzione, di più del 5% rispetto al valore dell'indice nel mese in cui è stata effettuata la prima revisione

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2, del codice, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto da-gli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Modalità di affidamento

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la facoltà di non affidare la fornitura oggetto della presente lettera di invito qualora ritenga l'offerta eccessivamente onerosa e non

rispondenti alle situazioni reali del mercato. Si riserva, altresì, la facoltà di non affidare uno o più lotti.
L'aggiudicazione è da intendersi immediatamente vincolante per la Ditta affidataria, mentre per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria è subordinata all'avvenuto controllo, nonché ad accertamento negativo ai sensi del D.Lgs.6/09/2011 n. 159.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva di verificare, anche ai sensi dell'art.7 del D.L. n.52/2012, l'eventuale sopravvenuta attivazione di Convenzioni Consip e/o INTERCENT-ER per forniture/servizi comparabili, ed eventualmente di non procedere all'aggiudicazione qualora tali Convenzioni palesino condizioni migliorative.

Stipula del Contratto

Relativamente all'assegnazione della fornitura si precisa quanto segue:

- Con la stipula RdO da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria si perfeziona il contratto. L'Azienda si riserva la facoltà di differire o non dar corso al perfezionamento del contratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tali casi nessun danno a qualsivoglia titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dalle Imprese neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C. Il perfezionamento del contratto è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.36/2023.

Direttore dell'esecuzione

Con il provvedimento di aggiudicazione della presente fornitura verrà formalizzata la nomina del Direttore dell'esecuzione.

Durata del contratto

Il contratto di fornitura avrà durata di anni 3 (TRE)
La ditta fornitrice è comunque vincolata al rispetto delle norme contrattuali per ulteriori sei mesi, decorrenti dalla data di scadenza del contratto stesso.
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, prima ancora della scadenza naturale, qualora la fornitura dia luogo a contestazioni; in questa ipotesi si potrà procedere all'affidamento alla seconda ditta in graduatoria e così via.

Si precisa che, qualora nel periodo contrattuale previsto di 3 anni, non si utilizzino tutte le risorse previste, sarà esteso temporalmente il contratto alle medesime condizioni pattuite, fatta salva la possibilità di revisione prezzi come prevista dagli atti di gara, per il raggiungimento dell'importo contrattuale definito ed il rispetto pattizio fra le parti

Modalità, luoghi e termini di consegna

La consegna dovrà avvenire al Magazzino ULC di Reggio Emilia.
La consegna del materiale, indicato di volta in volta nel buono di ordinazione, dovrà avvenire tassativamente nei termini indicati sul buono stesso, in modo non frazionato.
In deroga a tale disposizione, la consegna potrà essere frazionata ulteriormente qualora, in casi di estrema necessità ed urgenza, il Servizio Unico Acquisti e Logistica faccia espressa richiesta alla ditta, in via breve, telefonicamente o via fax, di consegnare in acconto almeno una parte del materiale, prima della scadenza dei termini stabiliti o in alternativa proponendo un calendario per consegne programmate. Il frazionamento senza previa richiesta od autorizzazione del Servizio Unico Acquisti e Logistica, sarà considerato come mancata consegna, con le conseguenze qui di seguito riportate. Il mancato rispetto dei termini di consegna potrà infatti portare alla risoluzione del contratto. Le forniture dovranno corrispondere qualitativamente e quantitativamente a quanto richiesto con buono d'ordine.

Contestazioni e Penalità

Si precisa che la disciplina delle penali di cui al presente articolo fa riferimento, per il calcolo dell'ammontare delle penali stesse, all'importo contrattuale aggiudicato. La fornitura oggetto della presente lettera di invito sarà monitorata per tutta la sua durata.

La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti a comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

L'importo delle penali non può superare il limite del 10% dell'importo di ciascun contratto, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate e l'ammontare della rispettiva penale sono indicate qui di seguito:

- Ipotesi di ritardi:
  - nella consegna dei prodotti e del materiale di consumo oggetto della fornitura, per ogni giorno di ritardo nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività e comunque oltre il 10° giorno lavorativo dall'invio dell'ordine: 0,3‰ per ogni giorno di ritardo festività comprese;
  - nella consegna di prodotti e del materiale di consumo qualora richiesti ed accettati con urgenza, per ogni giorno di ritardo nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività: 1‰;
  - In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, o, qualora i prodotti fossero scaduti o prossimi alla scadenza, saranno respinti al fornitore e verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo successivo al 5° giorno: 1‰;
  - nella consegna parziale o frazionata dei prodotti e del materiale di consumo oggetto della fornitura, per ogni giorno di ritardo nel caso in cui il ritardo comporti interruzioni dell'attività e comunque oltre il 5° giorno lavorativo dalla contestazione dell'ordine parziale: 1‰ per ogni giorno di ritardo festività comprese
- In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti qualitativi prescritti, o, qualora i prodotti fossero scaduti o prossimi alla scadenza, saranno respinti al fornitore. La merce rifiutata sarà ritirata a cura e spese della ditta fornitrice, che dovrà sostituirla entro 5 giorni con altra avente i requisiti richiesti. Scaduto tale termine senza che il fornitore abbia provveduto alla sostituzione, il contratto si intenderà risolto secondo quanto previsto dal successivo articolo, salvo in ogni caso il risarcimento di un eventuale maggior danno.
  La reiterata fornitura (fino a n° 2 volte) di prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti costituirà motivo di risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui al successivo articolo.
- In caso di parziale consegna l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di provvedere all'acquisto sul mercato, anche in qualità maggiore, addebitando la differenza tra prezzo pagato e prezzo contrattuale alla ditta inadempiente. L'Azienda acquirente applicherà inoltre una penale del 10% sulla fornitura mancata.
  Salvo maggiori danni, in caso di ritardata consegna/adempimento, fermo restando la facoltà dell'Azienda acquirente di provvedere all'acquisto sul mercato limitatamente alla quantità indispensabile a coprire il fabbisogno per il periodo di ritardo, addebitando alla ditta inadempiente la differenza tra prezzo pagato e prezzo contrattuale, l'Azienda applicherà una penale. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque

superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La reiterata (più di due volte) parziale o/e ritardata consegna, oltre all'applicazione delle penali sopra menzionate, comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di mancata consegna, l'Azienda acquirente ha la facoltà di risolvere il contratto *"ipso facto et jure".*

Ritiro e sostituzione del materiale

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, le Aziende aderenti all'Unione di Acquisto si riservano la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

1. Restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro 5 giorni lavorativi. In caso di ritardo nella sostituzione, l'Azienda Contraente potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna; qualora i ritardi negli adempimenti determini un importo massimo delle penali superiore al 10% del valore del contratto, come previsto dall'articolo 126, del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni;
2. Restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salva comunque la possibilità di applicare una penale per inadempimento e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nel caso di ripetuta fornitura di prodotti difformi l'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto.

Nel caso che la fornitura dovesse risultare di qualità inferiore o, per qualunque altra causa, non conforme alle caratteristiche indicate nel presente capitolato e nell'offerta, verrà resa con bolla di reso.

I prodotti forniti potranno essere contestati alla Ditta Aggiudicataria mediante PEC o e-mail, quando, anche successivamente al momento della consegna, da una verifica degli stessi, venga accertata la non conformità rispetto a quanto richiesto, o allorché, al momento del loro utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo.

In tal caso la ditta ha l'obbligo di provvedere al ritiro degli articoli non conformi, non compatibili, non funzionanti nel termine stabilito di giorni quattro solari dal momento della contestazione e di restituire il materiale corrispondente alla qualità stabilita e nella quantità richiesta entro i successivi quattro giorni solari; i termini decorrono dalla data del ricevimento della Pec/e-mail di contestazione.

Nel caso di ritiro e sostituzione del materiale non conforme è sempre applicabile la norma di cui al paragrafo "Contestazioni e Penalità", qualora ne ricorrano le condizioni.

Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste.

In tal caso la Ditta ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione con beni rispondenti ai requisiti previsti in contratto.

I termini di pagamento decorreranno, pertanto, dalla data di acquisizione del materiale idoneo.

Dopo la prima volta in cui la Ditta ha dovuto provvedere alla sostituzione dei beni, l'Azienda ospedaliera potrà applicare una penale per ogni consegna non conforme, pari al 10% (dieci percento) dell'importo in ordine.

Oneri e responsabilità del fornitore

Il fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n.

62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento della Stazione Appaltante, pubblicato sui siti Internet delle stesse. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Modalità di consegna dei reattivi e materiale di consumo

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere sempre e comunque alle consegne dei reattivi, controlli, calibratori e dei materiali di consumo nei quantitativi necessari ad assicurare il corretto e completo funzionamento dei sistemi. La consegna del materiale dovrà essere effettuata nei luoghi che verranno indicati nel layout ordine, seguendo tutte le indica-zioni riportate, sia come modalità di consegna che orari di ricevimento merce.
In quelle sedi verranno controllati i prodotti forniti e le relative bolle di consegna. In ca-so di discordanza tra documenti di accompagnamento e contenuto dei colli assegnati, farà fede quanto accertato dagli operatori a tal fine individuati.
La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati rispetto a quelli ricevuti.
Nel caso non fosse possibile verificare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
Agli effetti delle verifiche qualitative, quindi, la firma apposta per ricevuta non esonera la Ditta Aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.
Forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. Ulteriori precisazioni circa le modalità di consegna, verranno comunicate dalle Aziende appaltanti successivamente all'aggiudicazione e precisate nei buoni di ordinazione.
Su ogni confezione dovranno essere indicati in modo ben visibile facilmente individuabile il marchio di fabbrica e la data di scadenza del prodotto, il lotto di produzione e l'eventuale autorizzazione all'immissione in commercio.
Per i prodotti la cui vendita è subordinata a registrazione o autorizzazione ministeriale, la ditta deve presentare gli estremi di dette registrazioni o autorizzazioni.
I prezzi di aggiudicazione s'intendono per merce franco magazzini/e o farmacia delle Aziende Sanitarie.
In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie committenti dovranno emettere, con decorrenza 30 giu-gno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli or-dini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronico che saranno messe a disposizione sulla

piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ previa registrazione.

La Ditta inoltre si impegna a:

- garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli imballi dovranno essere idonei e a norma di legge: gli eventuali danni sono a carico del mittente;
- consegnare, qualora si tratti di materiale soggetto a scadenza, prodotti con scadenza minima di 90 giorni e senza alcuna alterazione nella confezione originale, garantendone la ottimale conservazione fino al momento della consegna;
- sostituire il materiale soggetto a scadenza, su richiesta dell'Azienda che si impegna a darne comunicazione con un congruo preavviso, senza alcun onere per la Azienda Sanitaria;
- sostituire il materiale difettoso senza alcun onere per la Azienda Sanitaria;
- non imporre alcun minimo fatturabile;
- sostenere a proprio carico tutte le spese di imballo, trasporto e consegna;
- non pretendere alcuna variazione delle condizioni di aggiudicazione (prezzo unita-rio per determinazione/prestazione refertata) in caso di variazione dei tipi di confezionamento dei prodotti originariamente offerti;
- in caso di difficoltà di consegna del materiale secondo quanto richiesto, l'Azienda aggiudicataria si impegna a informare tempestivamente il DEC e il direttore di Laboratorio e al tempo stesso proporre una soluzione alternativa per garantire la continuità dell'attività sanitaria
- in caso di dismissione della linea produttiva del materiale di approvvigionamento, l'Azienda aggiudicataria o la RTI si impegna a informare tempestivamente il DEC e il direttore di Laboratorio e al tempo stesso proporre una soluzione alternativa per garantire la continuità dell'attività sanitaria

Ai fini della codifica tempestiva all' interno dell'Applicativo Amministrativo Contabile Regionale ezGaac la Ditta Aggiudicataria dovrà indicare sempre i seguenti dati di minima per ogni prodotto fornito, se presenti:

- Ref
- Descrizione Produttore
- Ref.produttore
- Cnd
- Cod Repertorio
- Classe di rischio
- UDI-PI

Laddove fosse richiesto dall'Azienda Sanitaria, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire documentazione che attesti l'avvenuto mantenimento della catena del freddo durante il trasporto del materiale (dispostivi, reagenti, calibratori, controlli, materiale di consumo) mediante registrazioni di temperatura.

Si ricorda che tutte le variazioni di confezionamento, di prodotto e modalità di gestione devono essere preventivamente accettate dal Direttore dell'esecuzione.

Risoluzione del contratto per inadempimento

Le Aziende Sanitarie Contraenti potranno risolvere i singoli contratti pubblici nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023:"Risoluzione".

L'Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto quando, richiamato preventivamente il fornitore mediante PEC, raccomandata A.R., o altro mezzo idoneo, anche per una sola volta, all'osservanza degli obblighi inerenti al contratto, questi non ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli.

In caso di risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, il fornitore risponderà dei dan-ni che da tale risoluzione anticipata potranno derivare all'Azienda che avrà diritto di ri-valersi immediatamente sul deposito cauzionale.

Le Aziende Sanitarie Contraenti potranno altresì risolvere i singoli contratti pubblici ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. "Clausola risolutiva espressa", nel caso di mancato adem-pimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni, contenute nella presente lettera d'invito e nei casi di seguito riportati:

a) reiterati e aggravati inadempimenti (anche riferiti alla qualità dei prodotti, alla quantità e ai termini delle consegne) imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023;

b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;

d) mancata reintegrazione, entro il termine fissato, della garanzia di cui all'articolo 33 "Garanzie definitive" eventualmente escussa;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo contratto;

f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie contraenti;

g) mancata rispondenza tra i servizi erogati e quelli offerti in gara;

h) nel caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 ago-sto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;

i) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;

j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale;

k) in ogni caso al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione contrattuale, disciplinate nella presente lettera d'invito.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Azienda Sanitaria contraente, per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria ha la facoltà di considerare, ri-solto di diritto il proprio contratto.

In tutti i predetti casi di risoluzione le Aziende contraenti hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva; ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà appli-cata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modali-tà previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto delle Aziende Sa-nitarie contraenti al risarcimento dell'ulteriore danno.

Recesso

L'Azienda Ospedaliera potrà avvalersi della facoltà di recesso ai sensi dell'art.123 del D.Lgs. 36/2023, di cui all'art. 1671 cc, per motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati nel dispositivo dell'atto e con preavviso di sei mesi.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le Aziende Sanitarie, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli contratti, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore ai 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge falli-mentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scio-glimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebita-mento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in pos-sesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento della fornitura e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla pro-cedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore De-legato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pub-blico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) si conviene altresì che L'Azienda Sanitaria contraente, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio contratto nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni plurien-nali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del me-desimo contratto. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso;

e) l'Azienda Sanitaria Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo inte-ressanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal proprio contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pre-tesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

L'Azienda Sanitaria Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, dal suo contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Forni-tore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle pre-stazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le presta-zioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie Contraenti

E' altresì previsto il recesso in caso di aggiudicazione di procedura di gara in Unione d'acquisto AVEN o attivazione di convenzione Intercert-ER o Consip, aventi ad oggetto la fornitura totale o parziale disciplinata dalla presente lettera d'invito, anche qualora ri-sulti maggiormente onerosa per l'Azienda Sanitaria.

Ordini in forma elettronica

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda deve emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica, il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.
Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.
In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/ previa registrazione

Secondo quanto stabilito dall'art 3 del Decreto MEF 7 dicembre 2018 recante Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, aggiornato con Decreto MEF del 27.12.2019, l'emissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori, è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini.
L'articolo citato stabilisce che per i beni, a decorrere dal 1° febbraio 2020, per i servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti di ordinazione ed esecuzione del contratto, secondo le modalità stabilite nelle linee guida pubblicate sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni, a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi.

Fatturazione Elettronica

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Azienda Titolare dell'Unità Logistica Centralizzata (Azienda Usl di Reggio Emilia) competente in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria.
I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs.231/02 s.m.i..

I fornitori dovranno inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
I dati necessari per l'invio della fattura elettronica sono i seguenti:

Si comunica che il codice identificativo univoco per la fatturazione elettronica è il seguente **UF6WX8**.
Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche dovranno riportare il CIG ed il CUP (ove previsto).
Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la Circolare Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze DGSISS 0002051-P-08/02/2019 dispone che a decorrere dal 2019 è fatto obbligo di indicare nella predetta fatturazione in modo separato il costo del bene e il costo del servizio. Poiché il formato della fattura elettronica prevede una rappresentazione delle operazioni organizzata per linee di dettaglio, ai fini della separata indicazione del dispositivo medico e del servizio occorrerà utilizzare distinte linee di dettaglio

Al riguardo si rammenta che le Circolari Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze DGSISS 0001341-P-19/02/2016 e 0003251-P-21/04/2016 e 0007435-17/03/2020 dispongono che occorre inserire obbligatoriamente nella sezione <Dettaglio-Linee> di <DatiBeniServizi> della fattura elettronica, le informazioni di dettaglio per i campi "CodiceTipo", "CodiceValore" e "RiferimentoAmministrazione

<CodiceTipo>	"DMX", con X= (1|2/0) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (G.U. n. 17/2010) o Decreto del Ministro della Salute 23 dicembre 2013 (G.U. n. 103/2014) Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della Salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei dispositivi medici , o per i quali le aziende fornitrici dei dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0
<RiferimentoAmministrazione>	Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria

Per quanto attiene i gas medicinali la legge 30.12.2018 n 145 al comma 578 ha stabilito che "Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo di indicare nella fattura elettronica il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata."

In considerazione dell'adozione del Decreto MEF 27.12.2019 recante Modifiche al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018 Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale si raccomanda la compilazione coerente dei documenti attestanti l'ordinazione ed esecuzione degli acquisti di beni e servizi, secondo le regole tecniche relative alle modalità di emissione e trasmissione nonché le linee guida concernenti la gestione dei predetti documenti rese disponibili sul sito Internet del MEF , nonché per l'acquisto di dispositivi medici, secondo le specifiche contenute nel paragrafo 2.1 della Circolare Minsan 0007435-17/03/2020. A decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni, a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Pagamento – termini e commissioni

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Azienda Sanitaria in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria.
I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs.192 del 9/11/2012 e s.m.i.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle forniture; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l'Ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R , fax o PEC.

Ritiro e sostituzione del materiale

Saranno rifiutate le forniture che risultassero difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste.
In tal caso la Ditta ha l'obbligo di provvedere alla sostituzione con beni rispondenti ai requisiti previsti in contratto.
I termini di pagamento decorreranno, pertanto, dalla data di acquisizione del materiale idoneo.
Dopo la prima volta in cui la Ditta ha dovuto provvedere alla sostituzione dei beni, l'Azienda ospedaliera potrà applicare una penale per ogni consegna non conforme, pari al 10% (dieci percento) dell'importo in ordine.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità

predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Amministrazione individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Amministrazione in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo, 71, Modena (mail dpo@aou.mo.it).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Via del Pozzo, 71, Modena.

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la dott.ssa Erica Molinari (mail dpo@aou.mo.it).

Adempimenti dopo l'affidamento

A completamento degli atti di gara, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di affidamento dovrà essere presentata la seguente documentazione **corredata da una copia del documento di identità** del legale rappresentante se non firmata digitalmente ovvero di colui che ha firmato la documentazione:

1. Copia della lettera di affidamento firmata per accettazione a cura del legale rappresentante ovvero di colui che ha firmato la documentazione, da trasmettere esclusivamente a mezzo pec;

2. Copia modello F24 attestante il pagamento dell'imposta di bollo. Il contratto con relativi allegati è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs 36/23 e all'allegato I.4 del codice. L'imposta di bollo è a carico dell'affidatario. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto, al punto 2.1, che per i procedi-menti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l'imposta di bollo in parola è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Per ulteriori dettagli relativi ai codici tributo si veda la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023. Ulteriori modalità di versa-mento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, potranno essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
   L'imposta di bollo sull'ammontare contrattuale e le opzioni ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.36/23, per la procedura corrente è pari all'importo di **40 €**, da inviare all'azienda Capofila.

Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà annullata, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

L'aggiudicazione è subordinata all'accertamento, in capo alla Ditta aggiudicataria, dell'insussistenza di cause ostative previste dalla Legislazione Antimafia.

Qualora la ditta non invii la prescritta documentazione entro i termini prescritti e decorrenti dalla data di ricevimento della presente, saranno a suo completo carico tutte le responsabilità previste dalla legge antimafia da cui questa Azienda deve essere tenuta indenne, con facoltà di rivalsa su depositi cauzionali, crediti, ecc……., e/o con qualsiasi altra modalità.
La ditta è tenuta altresì, ai sensi del punto 11 art. 7 della Legge n° 55/90, a comunicare tempestivamente a questa Azienda ospedaliera, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e della struttura di impresa e negli organi tecnici ed amministrativi.
Per ulteriori informazioni relative alla presente procedura la ditta concorrente potrà rivolgersi a:

RUP
Dott. Chiara Malagola, e-mail malagola.chiara@aou.mo.it Telefono: 059 4223483

Referente Ufficio controlli Dott. Andrea Corradi e-mail: corradi.andrea@aou.mo.it Telefono: 059 4224001.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Eugenio Farina

EUGENIO FARINA
15.05.2025 08:24:17
GMT+02:00

Allegati:
Schema offerta economica

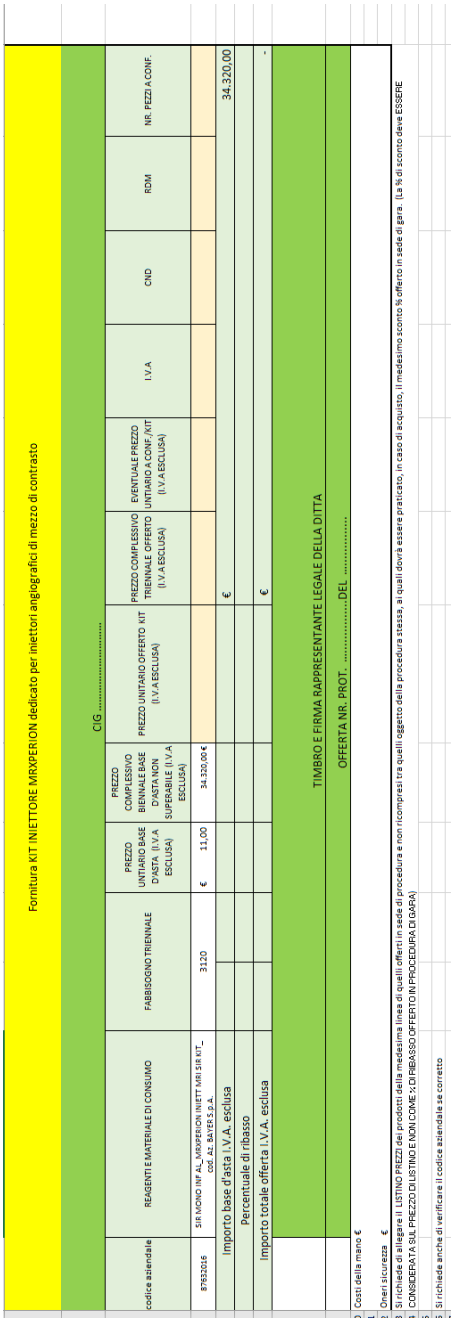

Fornitura KIT INIETTORE MRXPERION dedicato per iniettori angiografici di mezzo di contrasto

CIG .....

codice aziendale	REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO	FABBISOGNO TRIENNALE	PREZZO UNITARIO BASE D'ASTA (I.V.A ESCLUSA)	PREZZO COMPLESSIVO BIENNALE BASE D'ASTA NON SUPERABILE (I.V.A ESCLUSA)	PREZZO UNITARIO OFFERTO KIT (I.V.A ESCLUSA)	PREZZO COMPLESSIVO TRIENNALE OFFERTO (I.V.A ESCLUSA)	EVENTUALE PREZZO UNITARIO A CONF. KIT (I.V.A ESCLUSA)	I.V.A	CND	RDM	NR. PEZZI A CONF.
87632016	SIR MONO INF AL. MRXPERION INJETT MR SIR KIT_ cod. Az. BAYER S.p.A.	3120	€ 11,00	34.320,00 €							
	Importo base d'asta I.V.A. esclusa					€					34.320,00
	Percentuale di ribasso										
	Importo totale offerta I.V.A. esclusa					€					-

TIMBRO E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

OFFERTA NR. PROT. ..... DEL .....

2 Costi della mano €
3 Oneri sicurezza €
4 Si richiede di allegare il LISTINO PREZZI dei prodotti della medesima linea di quelli offerti in sede di procedura e non ricompresi tra quelli oggetto della procedura stessa, ai quali dovrà essere praticato, in caso di acquisto, il medesimo sconto % offerto in sede di gara. (La % di sconto deve ESSERE CONSIDERATA SUL PREZZO DI LISTINO E NON COME % DI RIBASSO OFFERTO IN PROCEDURA DI GARA)
5 Si richiede anche di verificare il codice aziendale se corretto